

- 3) Se, ai sensi della normativa comunitaria in vigore, il privato cittadino i cui diritti siano stati violati in seguito alla mancata attuazione da parte del suddetto Stato della direttiva 72/166/CEE possa richiedere allo Stato il risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento;
- 4) In caso di soluzione positiva della precedente questione, se lo Stato ungherese sia obbligato a risarcire i danni occasionali, sia nei confronti dei ricorrenti, sia nei confronti dei soggetti danneggiati negli incidenti stradali provocati dai ricorrenti;

in particolare, la direttiva dispone quanto segue: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli [...] valgano, in base ad un unico premio, per l'intero territorio della Comunità [in relazione ai danni provocati]»;

- 5) Se sia possibile configurare la responsabilità dello Stato nell'ipotesi che il danno derivi da un errore nell'elaborazione della normativa;
- 6) Se il decreto governativo dell'8 giugno 1990, n. 190/2004, sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli [190/2004. (VI.8) Korm. rendelet a gépjármű üzembeartójának kötelező felelősségbiztosításról; in prosieguo: il «Decreto governativo n. 190/2004»], in vigore fino al 1° gennaio 2010, sia conforme alla direttiva 72/166/CEE, oppure se l'Ungheria abbia mancato di adempiere all'obbligo di trasporre gli obblighi assunti con la citata direttiva nel diritto ungherese.

(¹) Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 26 agosto 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg Hafen

(Causa C-438/11)

(2011/C 347/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Lagura Vermögensverwaltung GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg Hafen

Questione pregiudiziale

Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, in cui l'autorità del paese terzo non è più in grado di verificare se la certificazione da essa emessa sia basata su una situazione fattuale esatta, si debba negare al debitore dei dazi la possibilità di far valere la tutela del legittimo affidamento di cui all'art. 220, n. 2, lett b), secondo e terzo comma, del codice doganale (¹), qualora le circostanze relative all'impossibilità di chiarire la correttezza del contenuto del certificato di origine siano inerenti all'esportatore o se la devoluzione dell'onere della prova dall'autorità doganale al debitore dei dazi nel contesto di cui all'art. 220, n. 2, lett. b), terzo comma, initio, del codice doganale presupponga semplicemente, ovvero piuttosto, che la causa dell'impossibilità di chiarire l'origine non sia inerente all'autorità del paese di esportazione, ovvero sia dovuta a negligenza imputabile esclusivamente all'esportatore.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17).

Impugnazione proposta il 25 agosto 2011 dal Ziegler SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, nella causa T-199/08, Ziegler/Commissione

(Causa C-439/11 P)

(2011/C 347/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ziegler SA (rappresentanti: J.-F. Bellis, M. Favart, A. Bailleux, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 nella causa T-199/08, Ziegler/Commissione e statuire essa stessa sulla controversia che ne costituisce l'oggetto;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado e annullare pertanto la decisione della Commissione 11 marzo 2008 C(2008) 926 def. relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE nel caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco, nonché, in subordine, annullare l'ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione o, in ulteriore subordine, ridurre la predetta ammenda in misura sostanziale;